Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale

(86/363/CEE)

(GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 93/57/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993	L 211	1	23.8.1993
►**M2**	Direttiva 94/29/CE del Consiglio del 23 giugno 1994	L 189	67	23.7.1994
►**M3**	Direttiva 95/39/CE del Consiglio del 17 luglio 1995	L 197	29	22.8.1995
►**M4**	Direttiva 96/33/CE del Consiglio del 21 maggio 1996	L 144	35	18.6.1996
►**M5**	Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997	L 184	33	12.7.1997

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 146 dell'11.6.1994, pag. 27 (93/57/CEE)

►**C2** Rettifica, GU L 164 del 3.7.1996, pag. 23 (95/39/CE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale

(86/363/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che la produzione vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità;

considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali, i prodotti vegetali ed il bestiame dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e il bestiame dall'azione di detti organismi;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favorevoli sulla produzione vegetale ed animale;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vegetale e animale;

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali contaminanti che li accompagnano possono costituire un pericolo per l'ambiente e colpire indirettamente l'uomo attraverso i prodotti di origine animale;

considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi Stati membri hanno già fissato quantità massime per taluni residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine animale;

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili per i residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una prima fase quantità massime per taluni clororganici nella carne e nei prodotti carnei e nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, da osservarsi al momento dell'immissione in circolazione dei suddetti prodotti;

considerando inoltre che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione delle merci e l'adeguata protezione della salute dei consumatori;

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità degli antiparassitari dei prodotti alimentari di origine animale prodotti e consumati sul loro territorio mediante un sistema di controllo e relative misure che diano una protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità fissate;

([1]) GU n. C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.
([2]) GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 64.
([3]) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 29.

▼B

considerando che di norma è sufficiente applicare un campionamento a sondaggio al latte a alla crema di latte freschi alla latteria o quando vengono messi in vendita al consumatore finale; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati ad applicare ad uno stadio anteriore il controllo per campionamento del latte e della crema di latte freschi;

considerando che non è necessario applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando che conviene consentire che gli Stati membri riducano temporaneamente le quantità stabilite se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose per la salute degli uomini o degli animali;

considerando che occorre stabilire in questo caso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che, per garantire il rispetto della presente direttiva al momento dell'immissione in circolazione degli alimenti in questione, gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo;

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come metodi di riferimento;

considerando che i metodi di campionamento e di analisi sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti mediante una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che la direttiva 64/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/86 [2], la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, e la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente [4], modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85, prevedono la fissazione di limiti ammessi per gli antiparassitari per quanto concerne rispettivamente le carni fresche spedite da uno Stato membro in un altro, carni fresche importate da paesi terzi e il latte trattato termicamente spedito da uno Stato membro in un altro e l'adozione dei necessari metodi d'analisi; che le quantità massime di residui di antiparassitari previste nella presente direttiva devono applicarsi del pari per quanto riguarda le tre direttive precitate;

considerando che conviene che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione alla Commissione sui risultati delle loro misure di controllo, in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità;

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la presente direttiva entro il 30 giugno 1991, allo scopo di arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M5

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari di origine animale elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e gli alimenti composti nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari.

([1]) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
([2]) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
([3]) GU n. L 302 del 21. 12. 1972, pag. 28.
([4]) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 12.

▼M5

2. La presente direttiva si applica fatta salva

a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi [1];

b) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento [2] e la direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti di base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [3]. Fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 laddove sia adeguatamente dimostrato che sono destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali.

▼B

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, sono «residui di antiparassitari» i resti di questi ultimi e dei prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione ►M5 ——— ◄, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva, per «immissione in circolazione» si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui all'articolo 1, fin dalla loro immissione in circolazione, non costituiscano un pericolo per la salute umana a motivo della presenza di residui di antiparassitari.

2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1, a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

▼M5

Articolo 4

1. Fatti salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.

L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere

(1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35).
(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).
(3) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

▼M5

stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non possono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [1], eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [2], eccettuati gli articoli 5, 6 e 8 e altre disposizioni giuridiche pertinenti relative alla sorveglianza dei residui nei prodotti alimentari di origine animale.

Articolo 5

Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima provvisoria di residuo, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3], tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura.

Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato, o viene messo in libera pratica, uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consente di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5.

3. Qualora

— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e

— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in commercio in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

---

[1] GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.
[2] GU n. L 290 del 24. 11 1993, pag. 14.
[3] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

▼M5

— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie.

   Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12.

   Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

   La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dallo Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1], non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis.

---

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

▼B

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 4, per i prodotti elencati nell'allegato I della voce 04.01 della tariffa doganale comune, il campionamento a sondaggio previsto è effettuato presso la latteria o, se i prodotti non sono consegnati ad una latteria, nel punto di consegna ai consumatori. Tuttavia, gli Stati membri possono altresì prevedere che il campionamento a sondaggio di tali prodotti sia effettuato non appena essi vengono immessi in circolazione per la prima volta.

Articolo 7

Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del 1º agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre misure adottate ai sensi degli articoli 4 e, se del caso, 5 nel corso dell'anno precedente.

▼M5

La Commissione collaziona e affronta queste informazioni e le elabora unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE [1] e 90/642/CEE [2].

▼B

Articolo 8

1. I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5, sono determinati secondo la procedura prevista dall' ►M5 articolo 11 bis ◄. La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente validi che consentano di giungere a risultati comparabili.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conformemente al paragrafo 1.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica le misure comunitarie di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 1, in particolare le misure adottate conformemente alle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 85/397/CEE.

▼M5

Articolo 9

1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni.

2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato «il comitato»; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita.

3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime nell'elenco di cui all'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà

[1] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

[2] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

▼M5

indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenere fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.

Articolo 10

Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.

Articolo 11 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11 ter

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

▼B

Articolo 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

▼M5

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

▼B

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

▼A1

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

►A1 3. ◄ Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

▼M5

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica.

▼M5

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.

▼B

Articolo 15

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al massimo entro il 30 giugno 1991, riesamina la presente direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da essa stabilito.

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

▼M1

Codice NC	Designazione delle merci
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone delle specie domestiche)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte
0406	Formaggi e latticini
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie e di sangue

▼B

ALLEGATO II

▼M1

PARTE A

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ([1]) ([4])	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ([2]) ([4])	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 ([3]) ([4])
1. ALDRIN 2. DIELDRIN (HEOD) } isolatamente o assieme, espressi in dieldrin (HEOD)	0,2	0,006	0,02
3. CLORDANO (somma degli isomeri cis- e trans- e dell'ossiclordano, espressi in clordano)	0,05	0,002	0,005
4. DDT [somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE e p,p′-TDE (DDD), espressi in DDT]	1	0,04	0,1
5. ENDRIN	0,05	0,0008	0,005
6. EPTACLORO (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi in eptacloro)	0,2	0,004	0,02
7. ESACLOROBENZENE (HCB)	0,2	0,01	0,02
8. **ESACLOROCICLOESANO (HCH)**			
8.1. isomero alpha	0,2	0,004	0,02
8.2. isomero beta	0,1	0,003	0,01
8.3. isomero gamma (lindano)	2 ex 0204 carne ovina 1 altri prodotti	0,008	0,1
9. CLORPIRIFOS	0,05 (*) 0207 carne pollame	0,01 (*)	0,01 (*)
10. CLORPIRIFOS-METILE	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
11. CIPERMETRINA, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05 (*) 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05 (*)

▼M1

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ([1]) ([4])	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ([2]) ([4])	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 ([3]) ([4])
12. DELTAMETRINA	0,05 0207 carne pollame		0,05 (*)
13. FENVALERATE, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	([a]) 0207 carne pollame 0,5 altri prodotti	0,05	([a])
14. PERMETRINA (somma degli isomeri)	0,5	0,05	0,05
▼M2			
15. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,05	0,02 (*)	0,02 (*)
16. LAMBDA-CIALOTRINA, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,5 (salvo 0207 carni di volatili) 0,02 (*) (0207 carni di volatili)	0,05	0,02 (*)
▼M3			
17. METIDATION	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
18. PIRIMIFOS-METILE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▼M4			
19. ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	([b]): carne pollame 0,1: altri prodotti	0,004	([b])
20. FENTIN Fentin, espresso come trifeniltin catione	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
21. FENBUTATIN OSSIDO	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
22. TRIAZOFOS	([c]): carne pollame 0,01 (*): altri prodotti	0,01 (*)	([c])
23. DIAZINON	([b]): carni suine e pollame	0,01 (*)	([b])

▼M4

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
24. DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
25. DICOFOL Somma degli isomeri P, P′ e O, P′	0,5: grassi di bovini, ovini e caprini 0,1: grassi di pollame 0,05 (*): altri prodotti	0,02	0,05 (*)

▼M1

►M3 (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo ►C2 è pari a 1/10 del valore ◄ riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione per il calcolo una quantità di grassi del 4 % in peso. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per i latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore a 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica. ◄

(a) A decorrere dal 1° gennaio 1998, qualora non si adottassero altre quantità, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05*.

►M4 (b) Qualora le quantità massime non vengano adottate entro il 30 aprile 2000, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05 (*)

(c) Qualora le quantità massime non vengano adottate entro il 30 aprile 2000, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,01 (*) ◄

▼M1

PARTE B

Residui di antiparassitari		Quantità massime in mg/kg (ppm)		
		di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
1. ACEFATE		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
2. BENOMIL 3. CARBENDAZIM 4. TIOFANATO METILE	somma espressa come carbendazim	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
5. CLOROTALONIL		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
6. GLIFOSATE		0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1 (*) altri prodotti	0,1 (*)	0,1 (*)
7. IMAZALIL		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
8. MANCOZEB 9. MANEB 10. METIRAM 11. PROPINEB 12. ZINEB	somma espressa come CS_2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
13. METAMIDOFOS		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
14. IPRODIONE 15. PROCIMIDONE 16. VINCLOZOLIN	(somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione ►C1 3,5 dicloroanilina, espressa come 3,5 dicloroanilina ◄)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▼M2				
17. FENARIMOL		Ex 0208 (a) fegati + rognoni 0,02 (*) altri prodotti	0,02 (*)	0,02 (*)
18. METALAXIL		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M2

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
19. BENALAXIL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
20. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
21. ETEFON	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
22. PROPICONAZOLO	Ex 0206 0,01 fegati di ruminanti 0,05 (*) altri prodotti	0,01 (*)	0,05 (*)
23. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espresso come carbofurano)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
24. CARBOSULFAN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
25. BENFUROCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
26. FURATHIOCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▼M3			
27. METOMIL	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
28. TIODICARB Residuo: somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil			
29. AMITRAZ	carne di pollame		0,02 (*)
Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4, dimetilanilina, espressa come amitraz	0,02 (*)		
30. ALDICARB	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Residuo: somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicard			
31. TIABENDAZOLO	0,1		0,1 (*)
Residuo: somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	(ad eccezione delle carni ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		
▼M4			
32. TRIFORINE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
33. PROPOXUR	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M4

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
34. PROPIZAMIDE Somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propizamide	0,05: grassi, fegato e rognone 0,02 (*): altri prodotti	0,01 (*)	0,02 (*)
35. FORATE Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
36. CLORMEQUAT	(b)	(b)	(b)
37. DICOFOL 1,1-bis- (paracloro-fenol)-2,2- dicloroetanolo (PP′ FW 152), espresso come dicofol	1,0: fegato di bovini, ovini e caprini		

▼M1

►M4 (*) Indica il limite di determinazione analitica. ◄
►M2 (a) Dal 30 giugno 1999, salvo che non vengano adottate altre massime, si applica il limite massimo di 0,02 (*).
►M4 (b) Qualora una quantità massima non venga adottata entro il 30 aprile 2000, si applicherà la quantità massima di 0,05 (*). ◄ ◄